



# COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)  
Area Tributi e Patrimonio

P.IVA 00461850836

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'Area Tributi e Patrimonio  
Su proposta del Sindaco

**OGGETTO: Approvazione Regolamento agevolazioni tributarie ed extratributarie 2021.**

### **RICHIAMATI:**

**A) l'art. 6, comma 1, del D. Legge 25 maggio 2021 n. 73 che dispone:** *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della TARI corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della TARI di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.*

178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

**B)** la circolare esplicativa dell'IFEL del 16 giugno 2021 avente d oggetto “Agevolazioni tari non domestiche 2021 ( ex art. 6 d.l 73/2021 e termine per le deliberazioni) ”;

**C)** l'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 che dispone:

“Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes);

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**D)** il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021;

**DATO ATTO** che,

-sono state assegnate al comune di Capri Leone, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Legge 25 maggio 2021 n. 73, la somma, di circa, € 24.352,00 ed, ai sensi dell'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, la somma, di circa € 85.932,00;

-alla luce della normativa sopra richiamata è stato predisposto, al fine della distribuzione delle predette somme il Regolamento allegato alla presente che prevede agevolazione tributarie per le utenze non domestiche ed agevolazioni tributarie ed extratributarie per le utenze domestiche per l'anno 2021;

**RILEVATO** che il termine per l'approvazione del Bilancio 2021-2023 è stato prorogato al 31.07.2021, giusta art. 52 del Decreto Sostegni bis, e pertanto entro tale termine si deve procedere all'approvazione delle agevolazioni tributarie previste nel regolamento allegato alla presente;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere procedere all'approvazione del .” *Regolamento agevolazioni tributarie ed extratributarie 2021*”

**VISTI:**


- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;
- l'ORELL vigente nella Regione Sicilia

**SI PROPONE DI**


- 1) **DI PRENDERE** atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** il regolamento allegato alla presente avente ad oggetto.” *Regolamento agevolazioni tributarie ed extratributarie 2021*” composto da n. 9 articoli;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tributi di adottare tutti gli atti successivi e consequenziali nel rispetto dei termini in esso previsti
- 4) **DI DICHIARARE** immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Capri Leone, lì 20/07/2021


L'Istruttore  
(Dr. Maurizio Merlino)



IL Proponente  
IL SINDACO  
(Sig. FILIPPO BORRELLO)



Il Responsabile del Servizio  
(Marina Mollica)




**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
(Città Metropolitana di Messina)

**PARERE**

**AREA TRIBUTI E PATRIMONIO**

Per quanto riguarda la **regolarità tecnica** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**

Capri Leone lì, 20/07/2021



**IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI E PATRIMONIO**  
Marina Mollica



**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
(Città Metropolitana di Messina)


**PARERE**

**AREA RAGIONERIA**

Per quanto riguarda la **regolarità contabile** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**  
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo \_\_\_\_\_

Capri Leone lì, 20/07/2021

**IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA**



**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**Città Metropolitana di MESSINA**

**Regolamento agevolazioni tributarie ed extratributarie 2021**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **PREMESSE**

#### **PARTE PRIMA**

##### **AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ART. 1 - ART. 6 COMMA 1 DEL D.LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73**

Art. 1 - Oggetto dell'agevolazione

Art. 2 - Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Art. 3 - Misura dell'agevolazione

Art. 4 - Modalità di concessione dell'agevolazione

#### **PARTE SECONDA**

##### **AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE UTENZE DOMESTICHE- ART. 53, COMMA 1, DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.**

Art. 5 - Oggetto dell'agevolazione/contributo

Art. 6 - Soggetti beneficiari dell'agevolazione/contributo

Art. 7 - Misura dell'agevolazione/contributo

Art. 8 - Modalità di concessione dell'agevolazione/contributo

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 9 – Efficacia ed entrata in vigore del presente regolamento.

## PREMESSE

### **RICHIAMATI:**

**A) l'art. 6, comma 1, del D. Legge 25 maggio 2021 n. 73 che dispone:** "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico dell'arimamente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77";

**B) la circolare esplicativa dell'IFEL del 16 giugno 2021 avente d'oggetto "Agevolazioni tari non domestiche 2021 (ex art. 6 d.l. 73/2021 e termine per le deliberazioni)";**

**C) l'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 che dispone:**

**"Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"**

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale,

*ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes);*

*c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.*

*2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

**D)** il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021;

Con il presente regolamento si dettano le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni sopra previste.



## **PARTE PRIMA**

### **AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ART. 1 - ART. 6 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73**

#### **1) Oggetto dell'agevolazione**

Ai sensi della normativa di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 il comune di Capri Leone concede ai soggetti di cui all'articolo n. 2 del presente regolamento l'agevolazione per la TARI 2021, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nella misura di cui all'art. 3.

#### **2) Soggetti beneficiari dell'agevolazione**

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente capo sono le utenze non domestiche, e specificatamente

- a) le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in forza di provvedimenti governativi, regionali o comunali.
- b) Le restanti categorie economiche che abbiano registrato un calo del fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020.

I predetti operatori economici, inoltre, al fine di potere beneficiare dell'agevolazione TARI 2021 devono essere in attività alla data del 01.01.2021.

#### **3) Misura dell'agevolazione**

L'agevolazione di cui in oggetto viene concesso nella misura massima del 100% della TARI 2021 e comunque nei limiti delle somme assegnate per l'anno 2021 e delle eventuali economie prodotte sui fondi assegnati per l'anno 2020, di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e finanza di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01 aprile 2021. Pertanto la misura del contributo potrà essere proporzionalmente ridotta qualora le predette risorse dovessero risultare insufficienti.

#### **4) Modalità di concessione dell'agevolazione**

Al fine di potere accedere alla predetta agevolazione ciascun beneficiario dovrà presentare apposita istanza a seguito di avviso pubblicato dall'ufficio tributo e sulla modulistica dallo stesso adottata.

All'esito dell'istruttoria delle istanze raccolte e della verifica della spettanza del beneficio di cui sopra l'agevolazione per tutte le categorie economiche di cui all'art. 2, sarà applicata sul saldo della tariffa 2021.

Qualora il contribuente ha già pagato l'intero importo o quota parte della TARI 2021 l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo TARI 2021 e/o sulla prima bollettazione TARI dell'esercizio 2022. Qualora il beneficiario non sia tenuto al pagamento della TARI 2022 l'importo

dell'agevolazione da corrispondere verrà imputata a copertura delle morosità pregresse. In assenza di morosità si procederà al rimborso.

## PARTE SECONDA

### AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE UTENZE DOMESTICHE- ART. 53, COMMA 1, DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.

#### 5) Oggetto dell'agevolazione/contributo

Ai sensi della normativa di cui all' art. 53, comma 1, Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73 il comune di Capri Leone concede ai soggetti di cui all'articolo 6, le agevolazioni di seguito indicate e nell'ordine delle seguenti priorità:

- a) agevolazione TARI 2021 (parte fissa e variabile)
- b) agevolazione utenza idrica 2021 prima abitazione.
- c) contributo canoni di locazione 2021 degli immobili ad uso abitativo di residenza

La misura dell'agevolazione/contributo è fissata nel successivo art. 7.

#### 6) Soggetti beneficiari dell'agevolazione/contributo

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente capo sono i soggetti residenti nel Comune di Capri Leone che, a causa della crisi economica derivata dall'emergenza COVID -19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, in base al criterio del valore ISEE, e che non abbiano beneficiato delle misure di cui al presente capo presso altro ente.

#### 7) Misura dell'agevolazione/contributo

Le agevolazioni di cui all'art. 6 vengono concessi nella misura massima del 100% e, comunque, nei limiti delle somme assegnate dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021 secondo le percentuali di seguito determinate per fasce di ISEE.

1 fascia – non superiore ad € 5.000,00 – contributo canone locazione 100% -abbattimento del 100% della TARI e del canone idrico;

2 fascia – da € 5.001,00 ad € 8.000,00 - contributo canone locazione 75 % -abbattimento del 75 % della TARI e del canone idrico;

3 fascia - da € 8.0001,00 ad € 10.632,94 – contributo canone locazione 50 %- abbattimento del 50 % della TARI e del canone idrico;

Le somme assegnate verranno utilizzate secondo l'ordine di priorità delle agevolazioni di cui all'art. 5. Le economie che si determinano su ciascuna agevolazione/contributo verranno utilizzate per le agevolazioni/contributi successive.

Le percentuali di cui sopra saranno riproporzionate qualora le somme assegnate dovessero risultare insufficienti rispetto all'ammontare delle agevolazioni/contributi e, comunque, nel rispetto delle priorità fissate all'art. 5.

Ciascun beneficiario ha diritto ad una sola agevolazione qualora all'esito dell'istruttoria dovessero residuare somme le stesse verranno distribuiti proporzionalmente fra gli aventi diritto a copertura delle altre agevolazioni.

#### **8) Modalità di concessione dell'agevolazione/contributo**

Al fine di potere accedere alla agevolazioni/contributi di cui alla parte II del presente regolamento ciascun beneficiario dovrà presentata apposita istanza a seguito di avviso pubblicato dall'ufficio tributi e sulla modulistica dallo stesso adottata.

All'esito dell'istruttoria, che dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2021, le agevolazioni/contributi di cui agli articoli precedenti saranno applicate così come di seguito:

- qualora il contribuente abbia già pagato l'intero importo o quota parte della TARI 2021 l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo TARI 2021 e/o sulla prima bollettazione TARI dell'esercizio 2022. Qualora il beneficiario non sia tenuto al pagamento della TARI 2022 l'importo dell'agevolazione da corrispondere verrà imputata a copertura delle morosità pregresse. In assenza di morosità si procederà al rimborso.
- sulla fattura servizio idrico integrato 2021.
- se trattasi di locazioni di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune il contributo verrà trattenuto in conto affitti 2021; mentre per locazione di immobili di proprietà di soggetto diverso dal Comune si procederà con l'erogazione diretta agli aventi diritto (locatari).

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **9) Efficacia ed entrata in vigore del presente regolamento.**

Il presente regolamento estende la sua efficacia anche ad altri finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli successivi per le medesime finalità demandando alla giunta l'adozione di apposito atto di indirizzo.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021.



# COMUNE DI CAPRILEONE

*Città Metropolitana di Messina*

## Verbale n.19/2021

**Oggetto: Approvazione Regolamento agevolazioni tributarie ed extratributarie 2021.**

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di luglio, presso la sede Municipale

22.07.2021

**l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto da

- Rag. *Ferdinando Marchese, Revisore Unico;*

si è adunato per esaminare e esprimere il relativo parere in merito a quanto in oggetto.

### **Premesso che**

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento agevolazioni tributarie ed extratributarie 2021";
- l'articolo 6 comma 1 del D.l. 25.05.2021 n. 73 dispone: "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,



# COMUNE DI CAPRILEONE

*Città Metropolitana di Messina*

n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

- l'art. 53 dello stesso decreto dispone: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato -città' ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

## Considerato che

- il predetto regolamento prevede che i contribuenti interessati alle agevolazioni previste debbano fare istanza a seguito di avviso pubblicato dall'ufficio tributi a pena di decadenza;
- il regolamento di cui in oggetto si compone di n. 9 articoli;
- con D.L. n. 73 art 6 del 25.05.2021 vengono concesse riduzioni alla TARI alle categorie interessate alla chiusura a seguito dell'emergenza da COVID- 19;
- con D.L. n. 73 art. 53 del 25.05.2021 vengono concesse agevolazioni alimentari alle famiglie bisognose a seguito dell'emergenza da COVID- 19;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 *il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 Marzo 2021 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge*”;
- che con decreto Sostegni è stato prorogato il termine di approvazione al 30.04.2021;
- che con D.L. del 29.04.2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato il termine di approvazione al 31.05.2021;
- che con D.L. n. 73 del 25.05.2021 è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del Bilancio per i soli Enti che abbiano incassato l'anticipazione di liquidità (FAL) di cui al D.L. 08.04.2013 n. 35, al 31.07.2021;




# COMUNE DI CAPRILEONE

*Città Metropolitana di Messina*

- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 luglio 2021;

## Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:  
*“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del*



# COMUNE DI CAPRILEONE

*Città Metropolitana di Messina*

*comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....”;*

## Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area;

## esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*Approvazione Regolamento agevolazioni tributarie ed extratributarie 2021*”.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

**L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

*F.to Ferdinando Marchese*

